

nire alla Camera nè oggi, nè forse domani, me le volgo per fare la preghiera di far rettificare il resoconto dell'appello nominale d'ieri, ove in quell'ufficiale si verificasse l'errore incorso in quello dell'*Opinione* di stamane, che mi fa rispondere *no*, mentre non ero presente alla seduta, ed ove vi fossi stato avrei risposto *sì*.

« Sperando da lei un favore, che m'interessa molto avere per non saper mal interpretato il mio voto, me le rassegno con ossequio. »

Veramente lo sbaglio non esiste nel foglio ufficiale, ed essendo soltanto in un giornale, non è il caso di occuparsene.

Il deputato Camozzi domanda, per motivi di salute, un congedo di 15 giorni.

Il deputato Zuppetta parimenti domanda, per urgenti affari domestici, un congedo di 20 giorni.

(I due congedi sono accordati.)

Il deputato Chiavarina ha la parola.

**CHIAVARINA.** Non avendo ieri potuto, per indisposizione, intervenire all'adunanza, mi credo in debito di dichiarare che, qualora fossi stato presente, avrei risposto *sì*, cioè avrei votato in favore dell'ordine del giorno Conforti-Bon-Compagni.

**MASSARI.** Ho l'onore di annunziare alla Camera, per incarico ricevuto dal nostro onorevole collega Iadopi, il quale per ragione d'indisposizione fu assente dalla Camera nella tornata di ieri, che, qualora egli fosse stato presente, avrebbe votato per il *sì*.

Poichè mi trovo la parola, prego la Camera a permettermi di dichiarare che le osservazioni fatte dal deputato Falconcini non si possono apporre menomamente alla Segreteria della Camera, ma bensì al giornale che ha nominato. . .

**PRESIDENTE.** Ho già avvertito che nel rendiconto ufficiale l'errore non c'è, e che la Camera nulla ha che fare cogli altri giornali.

**LA ROSA.** Per una momentanea indisposizione ho dovuto ieri allontanarmi dalla Camera quando si faceva la votazione. Io dichiaro che se fossi stato presente avrei votato in favore della proposta Conforti e Bon-Compagni.

**VARESE.** Trovandomi anch'io assente dalla Camera al momento della votazione, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato per il *sì*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Corrias scrive che, penetrato dell'indeclinabile dovere che incombe ad ogni deputato di intervenire alla Camera, e non potendo per motivi di famiglia allontanarsi dalla medesima, si trova nella dura necessità di presentare le sue dimissioni da deputato del collegio di Oristano.

(Sono accettate.)

Il deputato Salamone chiede pure per motivi di salute le sue dimissioni da deputato del collegio di Mistretta.

(Sono accettate.)

Darò lettura alla Camera della risposta data dal generale La Marmora al dispaccio che ieri la Presidenza gli inviava per incarico avuto dalla Camera stessa.

« Ho ricevuto la comunicazione che la S. V. si compiacque indirizzarmi. Ringrazio la Camera dell'interesse col quale volle occuparsi di un incidente che mi riguardava. La mia dichiarazione al presidente del Consiglio dei ministri era tanto più necessaria che qui tutti i giornali avevano riprodotto l'erroneo dispaccio dell'agenzia Stefani.

« Sono poi grato all'onorevole deputato Mellana della sollecitudine colla quale volle promuovere la deliberazione della Camera, che valse a più prontamente dissipare la pe-

nosa impressione in me prodotta dal telegramma che travisava interamente il senso del suo discorso. »

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDBIA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, E PER IL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale, e del nuovo ordinamento giudiziario.

Apro la discussione generale.

Il signor ministro accetta le variazioni introdotte nel progetto della Commissione?

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** *Sì.* Mi riservo però di fare qualche osservazione sopra alcune di esse.

**PRESIDENTE.** Se non c'è nessuno che domandi la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo primo:

« Art. 1. Avranno vigore col giorno 1° aprile 1862 nelle provincie lombarde il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, la legge sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859, n° 5781, e la legge sugli stipendi delle magistrature del 20 novembre 1859, n° 5782, colle modificazioni portate dalla presente legge. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali, e le preture (urbane e foresi), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso. »

Se niuno domanda la parola sopra l'articolo 2, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Negli affari contenziosi è demandata ai giudici di mandamento la competenza che, giusta la norma suddetta, era attribuita alle preture urbane, limitata però a L. 1,000 e rispettivamente a L. 50 e 100 nei casi in cui la competenza è determinata dal valore dell'oggetto (§ 15); è estesa invece, servato il limite suddetto quanto al valore, anche ai casi previsti dal § 14, lettera b), alle azioni immobiliari ed alle commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione. Viene all'incontro circoscritta la loro competenza entro i limiti del § 15, con riguardo alla succennata riduzione quanto al valore, anche nei casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 della suddetta norma. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali, nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile il disposto della prima parte del § 48 della detta norma di giurisdizione; salvo il caso che affari di competenza mandamentale sieno portati innanzi ai tribunali in via di riconvenzione o per connessione di causa. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. Se l'oggetto della petizione non è danaro e l'attore non offre espressamente di accettare in luogo del medesimo una somma non eccedente gl'importi fissati all'articolo 3, si presume che il valore della causa stia nei limiti della giurisdizione.